



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
**DIREZIONE SERVIZI GENERALI SCUOLE E GOVERNANCE**  
**SERVIZIO EDILIZIA**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  
ELETTRICI, SPECIALI E FOTOVOLTAICI PER GLI EDIFICI DI  
PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI  
GENOVA**

**CONDIZIONI GENERALI**

<b>Progettazione</b>	<b>Responsabile del Procedimento</b>
Arch. Umberto Bigoni dott.ssa Gaia Ferrua Ing. Arch. Francesca Ricci	Ing. Angelo Allodi

# SOMMARIO

<b>1</b>	<b><u>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u></b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b><u>PREMESSE.....</u></b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b><u>NATURA DEL SERVIZIO.....</u></b>	<b>5</b>
3.1	Tipologie di prestazioni .....	5
3.2	Durata dell'appalto .....	5
<b>4</b>	<b><u>IMPORTO DEL SERVIZIO .....</u></b>	<b>6</b>
4.1	Prezzi unitari.....	6
<b>5</b>	<b><u>GESTIONE DEL SERVIZIO E DELLE RICHIESTE .....</u></b>	<b>7</b>
5.1	Modalità di ricezione delle richieste .....	7
5.2	Esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria programmata a canone .....	8
5.3	Esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria riparativa a canone .....	8
5.4	Esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria .....	9
5.5	Reperibilità e servizio telefonico di segnalazione guasti.....	10
5.6	Rapporti con Utente e Committente .....	10
5.6.1	Rapporti con Unità organizzative/funzionali .....	10
5.6.2	Rapporti con Direzione Esecuzione Contratto .....	11
5.6.3	Continuità dei servizi.....	13
5.6.4	Cessazione del servizio e sua conduzione diretta.....	13
5.6.5	Sciopero 14	
5.7	Subappalti e Sub-contratti.....	14
5.7.1	Subappalto 14	
5.7.2	Pagamento dei subappaltatori .....	14
5.7.3	Obblighi e responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore .....	15
5.7.4	Rapporti con i subappaltatori .....	16
5.7.5	Sub-contratti 16	
<b>6</b>	<b><u>ONERI CARICO DELL'APPALTATORE.....</u></b>	<b>16</b>
6.1	Tutela del "know How" del committente .....	16
6.2	Osservanza dei contratti collettivi.....	17
<b>7</b>	<b><u>OBBLIGHI ED ONERI TECNICI .....</u></b>	<b>18</b>
7.1	Accertamenti preliminari.....	18
7.2	Oneri generali relativi all'esecuzione degli interventi .....	19
7.3	Campionatura materiali, rilievi e analisi.....	21
7.4	Verifiche e collaudi .....	22
7.5	Certificazione sugli impianti e sulle componenti e protezioni passive antincendio.....	22
7.6	Smaltimento rifiuti.....	23

7.7	Oneri relativi al rapporto con gli Enti e Organismi di controllo .....	24
7.8	Gestione elementi tecnici contenenti amianto .....	25
7.8.1	Gestione componenti contenenti amianto .....	25
7.8.2	Rinvenimento di amianto.....	25
7.8.3	Manutenzione di componenti contenenti amianto .....	25
<b>8</b>	<b><u>SICUREZZA .....</u></b>	<b><u>26</u></b>
8.1	Premessa .....	26
8.2	Sicurezza attività ordinarie: D.U.V.R.I.....	28
8.3	Valutazione ricognitiva dei rischi standard .....	29
8.4	Sicurezza attività straordinarie .....	30
8.5	Interferenze e rapporti con personale dipendente del Committente e con imprese terze .....	32
8.6	Rischi propri dell'Appaltatore .....	32
<b>9</b>	<b><u>MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI .....</u></b>	<b><u>33</u></b>
9.1	Corrispettivi per interventi a canone.....	33
9.2	Contabilizzazione e prezzi per interventi straordinari .....	34
9.3	Condizioni e termini di pagamento.....	35
9.4	Fatturazione e pagamenti .....	36
9.5	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	37
<b>10</b>	<b><u>PENALI.....</u></b>	<b><u>38</u></b>
10.1	Inadempimenti di carattere generale.....	39
<b>11</b>	<b><u>GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</u></b>	<b><u>40</u></b>
11.1	Cauzione definitiva .....	40
11.2	Polizza di assicurazione .....	40
<b>12</b>	<b><u>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</u></b>	<b><u>42</u></b>
12.1	Diffida ad adempiere .....	43
12.2	Clausole risolutive .....	43
12.3	Altri casi di risoluzione.....	44
12.4	Effetti della risoluzione e del recesso.....	45
<b>13</b>	<b><u>SPESE CONTRATTUALI.....</u></b>	<b><u>45</u></b>
<b>14</b>	<b><u>FORO COMPETENTE .....</u></b>	<b><u>45</u></b>
<b>15</b>	<b><u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u></b>	<b><u>45</u></b>

# 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 50/2016	(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come aggiornato dal D.Lgs. 56/2017, dal DL. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal D.L. 76/2020)
D.L. 76/2020	(Decreto legge 16 luglio 202, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
D.P.R. 207/2010	(decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)  Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 let. u)
D.MIT. 49/2018	Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
D.M. 248/2016	(decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 – Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
D.M. 154/2017	Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
D.M. 145/2000	(decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato generale d'appalto)
D.Lgs. 81/2008	(decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
D.P.R. 380/2001	(decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
D.Lgs. 192/2005	(decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DM. 17 gennaio 2018	(decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»)

## 2 PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali hanno lo scopo di descrivere la disciplina normativa e contrattuale relativa all'erogazione del servizio di *“manutenzione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici per gli edifici di proprietà e/o in disponibilità della Città Metropolitana di Genova”*.

## 3 NATURA DEL SERVIZIO

Alla luce di quanto sopra indicato il presente appalto si configura come appalto pubblico misto di servizi (lavori e servizi con prevalenza di servizi) ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. ss) del Dlgs. 50/2016.

### 3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Le tipologie di prestazioni oggetto del presente affidamento sono classificate in:

- 1) **Attività ordinarie**: attività periodiche e continuative, predefinite o prevedibili come tipologie di intervento, la cui esecuzione si avvia, secondo i tempi e con le modalità indicate nel presente Capitolato, senza alcuna necessità di ulteriore approvazione da parte della struttura del Committente.

Rientrano in questa tipologia le seguenti attività:

- a) **Manutenzione programmata preventiva (AM.PRO)**: attività di manutenzione preventiva e predittiva (preventiva su condizione), programmabile ed eseguibile con una determinata periodicità e frequenza, finalizzata a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento delle componenti edili ed impiantistiche.
- b) **Manutenzione riparativa (a guasto - AM.RIP)**: attività di manutenzione non programmabile eseguita a seguito della rilevazione (segnalazione o ispezione) di guasto, rottura, o anomalia non prevedibile ex ante, finalizzata al ripristino della normale funzionalità dei beni e/o degli impianti.

Le attività ordinarie sono remunerate attraverso corrispettivi a canone, proporzionati alle quantità di riferimento e alla durata e frequenza delle prestazioni.

- 2) **Attività straordinarie (AM.STR)**: attività non predefinite e non programmabili, eseguibili su richiesta dell'utenza, secondo i tempi e con le modalità indicate nel presente Capitolato, e solo a seguito di autorizzazione da parte del Committente attraverso il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) o di suo delegato.

Le attività straordinarie sono remunerate a misura, sulla base di listini ufficiali definiti al punto 9.2 del presente documento e/o specifiche analisi prezzi.

Fanno parte di questa tipologia le attività di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 50/2016, definite come **Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione**, ovvero *attività di manutenzione avente ad oggetto modesti interventi di ripristino, riqualificazione e/o adeguamento funzionale, normativo e tecnico, che non incrementano il valore patrimoniale dell'immobile, e sono finalizzate a migliorare la disponibilità e l'efficienza dei beni e/o degli impianti*.

### 3.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente contratto viene stabilita in **giorni 91 (novantuno)** a decorrere dalle ore 00:00 del **01/09/2021**.

È facoltà del Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi appaltati, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

La **scadenza** del presente contratto è fissata alle ore 24:00 del **30/11/2021**.

In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto e di proseguire negli obblighi dell'appalto agli stessi prezzi e condizioni.

Di contro è data facoltà al Responsabile del procedimento di terminare l'appalto entro lo scadere dei giorni previsti, con il pagamento della sola quota parte delle prestazioni effettuate, eventualmente parzializzate nel caso di prestazioni o servizi incompleti, o per qualità o per quantità o per durata.

## 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo presunto dell' servizio è pari:

<b>Importo a canone (AM.PRO + AM.RIP compresi oneri sicurezza)</b>	<b>111.907,46 €</b>
<b>Importo massimo opere a misura (AM.STR compresi oneri sicurezza)</b>	<b>24.514,38 €</b>
<b>IMPORTO DEL SERVIZIO</b>	<b>136.421,84 €</b>

- SERVIZI A CANONE: servizi erogati a fronte del pagamento di un importo, ribassato in sede di offerta, corrisposto sotto forma di canone - per un importo pari ad € 107.143,26 (esclusi oneri della sicurezza) suddivisi come indicati al successivo punto 5;
- OPERE A MISURA : lavori o servizi erogati dietro specifica richiesta e autorizzazione da parte del Committente, remunerati a misura mediante applicazione di un ribasso offerto in sede di offerta ai prezzi desunti da listini prezzi definiti contrattualmente. L'importo massimo riconoscibile all'Appaltatore nell'ambito del presente contratto è pari a € 23.571,52 (esclusi oneri della sicurezza).

I predetti importi sono al netto dell'IVA e si riferiscono all'intera durata del contratto.

Il compenso deve intendersi comprensivo di attrezzature, mezzi d'opera, materiali espressamente previsti e quant'altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali.

Esso può tuttavia, in accordo con quanto previsto e regolamentato nel capitolato, modificarsi in funzione:

- delle penali;
- delle variazioni quantitative dei beni;
- delle variazioni nell'erogazione dei servizi;

### 4.1 PREZZI UNITARI

Laddove siano state previste prestazioni a tempo, o con pagamento a canone, gli importi da corrispondere saranno proporzionali alla durata effettiva delle prestazioni (prezzi unitari in giorni).

I prezzi unitari sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste

I prezzi unitari posti a base d'asta e soggetti a ribasso sono i seguenti:

<i>cod. prezzo</i>	<i>sub servizio</i>	<i>Importo</i>	<i>Unità di misura</i>
--------------------	---------------------	----------------	------------------------

PC-1.1	Manutenzione programmata	0,000463	€ / mc / giorno
PC-1.2	Manutenzione riparativa	0,000228	€ / mc / giorno
PC-1.3	Impianti fotovoltaici - manutenzione programmata e riparativa	0,574310	€ / kWp / giorno

L'Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

### Oneri per la sicurezza

Sulla base delle analisi prezzi effettuate, l'importo presunto degli oneri della sicurezza è così definito:

<b>Oneri sicurezza servizi a canone (AM.PRO e AM.RIP)</b>	<b>4.764,21 €</b>
<b>Oneri sicurezza opere a misura (AM.STR.)</b>	<b>942,86 €</b>
<b>TOTALE ONERI SICUREZZA</b>	<b>5.707,07 €</b>

## 5 GESTIONE DEL SERVIZIO E DELLE RICHIESTE

Il contratto prevede le seguenti disposizioni in relazione alle differenti tipologie di attività richieste:

- attività di manutenzione ordinaria programmata a canone (AM.PRO)
- attività di manutenzione ordinaria riparativa a canone (AM.RIP)
- attività di manutenzione straordinaria (AM.STR)

L'appaltatore, oltre che all'esecuzione delle commesse relative alla tipologia di attività, è tenuto alla rendicontazione ed al monitoraggio degli interventi, con modalità da concordare, inserendo almeno i seguenti dati :

- Data ricezione richiesta o programmazione;
- Descrizione dell'intervento;
- Data di inizio e fine esecuzione;
- Note

### 5.1 MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE

Oltre che telefonicamente le richieste di intervento possono essere ricevute via mail direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto o per suo delegato; tutte le richieste di intervento devono essere registrate assegnando un ID progressivo (ID Ticket) a ciascuna richiesta, registrazione della data e dell'ora di effettuazione della richiesta,

- registrazione dei dati già inseriti a sistema (richiedente, servizio e sottoservizio di riferimento, edificio/unità organizzativa/funzionale dove si riscontra il problema, oggetto, localizzazione, classificazione della priorità, eventuali allegati)
- attribuzione dei livelli di urgenza alle singole richieste

## 5.2 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATTA A CANONE

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata (AM.PRO) dovranno essere calendarizzati secondo un Programma Operativo, da comunicare all'inizio del contratto all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, strutturato con le scadenze ed i tempi da determinarsi per ogni singola prestazione in base a quanto previsto nel progetto ed in base alle prestazioni minimali contenute nel Capitolato tecnico.

Gli interventi devono essere eseguiti alla data prevista con una tolleranza temporale massima del 5% in più o in meno dell'intervallo di esecuzione .

Qualora si dovessero verificare scostamenti rispetto alla programmazione nell'ambito della tolleranza concessa, l'Appaltatore dovrà aggiornare il calendario della programmata con un anticipo di 48 ore rispetto all'inizio degli interventi previsti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, per esigenze legate all'utenza, potranno essere anticipati o ritardati su richiesta del Responsabile del Procedimento, del DEC o dell'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto.

L'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto si riserva in ogni modo l'eventuale variazione del Programma Operativo, a tutti i livelli, ed il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento in qualunque immobile entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione degli stessi nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Ciò riveste particolare importanza in quanto tutti gli interventi potranno essere programmati e coordinati dall'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto anche in concomitanza con altri lavori svolti da altri operatori economici.

## 5.3 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA A CANONE

Nel caso di richiesta di intervento, lo staff tecnico a supporto del DEC dovrà definire, sulla base delle informazioni contenute nella stessa o a seguito di ulteriori contatti con l'utenza, il livello di urgenza dell'intervento stesso, nonché la necessità di effettuare sopralluoghi preliminari.

In relazione al livello di priorità individuato, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare i sopralluoghi (o l'intervento, se l'anomalia non richiede sopralluogo preliminare) entro i tempi di intervento di seguito indicati, dove il *tempo di intervento* è definito come *l'intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l'inizio del sopralluogo*:

<i>Livello di priorità</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tempo di intervento</i>
Emergenza	Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività	Il sopralluogo per eventuale messa in sicurezza dovrà essere iniziato entro 2 ore dalla richiesta
Urgenza	Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 8 ore dalla richiesta
Nessuna emergenza, nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore dalla richiesta <sup>1</sup> .

<sup>1</sup> Si intendono 24 ore di giorno lavorativo

Nei casi di emergenza e di urgenza, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione telefonica all'Ufficio di direzione ed esecuzione del contratto al momento dell'avvio del sopralluogo.

In tutti i casi, in occasione del sopralluogo, anche a riscontro dello stesso, l'operatore dovrà realizzare almeno una fotografia che evidenzia la problematica riscontrata e inviarla immediatamente all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, comunicando i tempi di intervento.

Nel caso di richiesta di attività ordinarie previste "a canone" l'Appaltatore avvia l'intervento di manutenzione riparativa programmando l'esecuzione dello stesso secondo le tipologie indicate nella seguente tabella:

<i>Programmabilità dell'attività</i>	<i>Tempi di inizio/esecuzione</i>
Indifferibile	Attività da avviare contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie al problema riscontrato se richiesto espressamente dal Committente, per poi procedere alla programmazione dell'attività risolutiva, qualora non sia possibile un intervento risolutivo nella stessa giornata
Programmabile a breve termine	Attività da avviare e terminare entro 5 giorni dalla data del sopralluogo
Programmabile a medio termine	Attività da iniziare e terminare entro 10 giorni dalla data del sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Attività da iniziare e terminare entro 20 giorni dalla data del sopralluogo

**Tutti gli interventi riparativi devono essere risolutivi.** Qualora le attività di manutenzione riparativa non dovessero essere terminate entro la scadenza del contratto, dovranno comunque essere correttamente completate anche oltre il termine dello stesso.

## 5.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso la richiesta riguardi attività straordinarie non previste "a canone" l'appaltatore procede a comunicare all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto la richiesta mediante la formulazione di una proposta, che riguarda gli aspetti tecnici, economici e temporali, per la realizzazione un intervento di manutenzione extra canone (manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione).

Il Direttore di Esecuzione del Contratto o per conto di suo delegato provvederà all'accettazione, alla revisione od al rifiuto dell'intervento.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle suddette tipologie di interventi, la durata degli interventi sarà stabilita in relazione all'importanza dell'opera o prestazione, alle esigenze di ricerca e di approntamento dei materiali necessari ed alla disponibilità dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti nonché dalla capienza dell'importo a consumo stanziato dal Committente.

Oltre alle procedure previste ai punti precedenti l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto dei livelli prestazionali attesi di cui al capitolato Tecnico.

Qualora le attività di manutenzione straordinaria a misura non dovessero essere terminate entro la scadenza del contratto, a insindacabile giudizio dell'Ente, dovranno **comunque essere correttamente completate anche oltre il termine dello stesso.**

## 5.5 REPERIBILITÀ E SERVIZIO TELEFONICO DI SEGNALAZIONE GUASTI

### ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI

L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è il seguente:

- da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00
- il sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00

Durante l'orario di lavoro dovrà sempre essere garantita un'adeguata presenza di personale, **anche al sabato mattina**, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori.

Fuori dall'orario di lavoro sarà attivo un trasferimento di chiamata al personale di turno reperibile.

### SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI - REPERIBILITÀ

Durante l'orario di lavoro i referenti operativi dell'Appaltatore dovranno essere reperibili su telefono cellulare, i cui numeri telefonici dovranno essere comunicati al Responsabile del Procedimento.

È previsto che, al di fuori dell'orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità, da attivarsi al momento della consegna dei beni, per interventi sui beni di cui all'appalto, su ordine del Responsabile del Procedimento o persone da lui delegate.

Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprietà del Committente; nel caso, tali interventi sono comunque di sola "eliminazione del pericolo o del danno incombente" (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia elettrica, acqua ecc.).

Al di fuori dell'orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste di intervento saranno raccolte direttamente dall'Appaltatore che dovrà provvedervi tempestivamente mediante l'invio del tecnico operativo di servizio per verificare la situazione in essere e l'eventuale necessità di intervento della squadra. L'Appaltatore dovrà avvisare il Responsabile del Procedimento o suo delegato sull'evolversi della situazione in corso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità richiesto dal Responsabile del procedimento, o persone da questo delegate, sui beni oggetto del presente capitolato, venga iniziato entro due ore dalla richiesta di intervento.

A tal scopo l'Appaltatore dovrà fornire:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo del Contratto, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.
- un indirizzo email che l'Appaltatore dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sarà onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'Appaltatore o al Tecnico reperibile

## 5.6 RAPPORTI CON UTENZA E COMMITTENTE

### 5.6.1 Rapporti con Unità organizzative/funzionali

Le attività dovranno essere eseguite senza interferire e/o recare il minimo disturbo alle attività degli utenti delle Unità organizzative/funzionali presenti all'interno degli immobili.

L'Appaltatore deve altresì comunicare preventivamente e possibilmente con congruo anticipo, al Responsabile dell'Unità organizzativa/funzionale all'interno nell'immobile e al DEC o all'ispezionatore del Committente, qualora istituito l'ufficio di gestione esecuzione del contratto, il giorno e l'ora in cui si andranno ad effettuare sopralluoghi ed interventi, nonché le eventuali variazioni di date già concordate e programmate, in modo che lo stesso possa organizzarsi adeguatamente.

A tal fine sarà cura dell'Appaltatore confrontarsi con i responsabili delle Unità organizzative/funzionali presenti all'interno degli immobili al fine di minimizzare i rischi da interferenza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla stesura/aggiornamento del DUVRI se necessario, e a redigere in ogni caso il cronoprogramma degli interventi. In particolare:

le prestazioni dovranno essere eseguite in orari della giornata compatibili con le attività presenti al fine di limitare i disagi e non compromettere la funzionalità degli ambienti di lavoro (es: per garantire la continuità dell'attività didattica, tenere conto degli orari di apertura degli edifici, delle difficoltà di accesso agli immobili, ecc.).

Ad esempio lavori rumorosi o polverosi (demolizioni) dovranno essere eseguiti in orari di minore uso degli edifici e in accordo con il DEC o l'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, potrà modificare la programmazione degli stessi o ordinare interventi con vari gradi di urgenza.

Alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo significativo la disponibilità dell'immobile dovranno essere eseguite, su richiesta del rappresentante del Committente, al di fuori dell'orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei giorni festivi senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi.

effettuare tutte le attività necessarie per informare adeguatamente gli utenti dei lavori che si andranno a realizzare, anche con l'uso di appositi cartelli informativi che dovranno essere approvati per numero, forma, scritte, materiali e dimensioni dall'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito,;

assumersi tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze dell'utenza e del Committente.

Gli operatori che accedano, per qualsiasi tipo di intervento, all'interno delle singole unità organizzative (locali o pertinenze esterne/interne di ciascun immobile) devono obbligatoriamente :

- segnalare la propria presenza al referente dell'unità organizzativa stessa o suo delegato se questi assente;
- comunicare in quali zone e con quali mezzi effettueranno gli interventi, in modo da prevenire interferenze con le attività presenti nell'immobile e garantire le condizioni di sicurezza per gli occupanti;
- segnalare con le medesime modalità, la fine dell'intervento e la loro uscita dall'immobile

Per qualsiasi incidente che potesse verificarsi a seguito dell'inosservanza delle predette obbligazioni, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendo in tutti i casi sollevato il Committente.

Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali e l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.

## **5.6.2 Rapporti con Direzione Esecuzione Contratto**

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal DEC o dall'Ufficio di gestione

dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, e in maniera che non vi sia pregiudizio alla loro buona riuscita e agli interessi del Committente.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale dell'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi/ lavori/ forniture.

È specifico compito dell'Appaltatore fornire tutte le informazioni nei tempi e nei modi più adatti per permettere al DEC o all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, di avere la conoscenza ed il controllo in tempo reale dell'andamento temporale, qualitativo e quantitativo delle operazioni e/o servizi previsti con il grado di dettaglio e la periodicità che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione degli interventi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi.

Il Committente può richiedere l'uso anticipato totale o parziale dei locali e delle opere senza che l'Appaltatore stesso possa accampare per ciò diritto a speciali compensi; in tali situazioni dovrà garantire e realizzare tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità, nonché permetterne l'uso e/o l'esecuzione di opere, impianti, servizi e forniture in amministrazione diretta o comunque eseguite da terzi per conto del Committente o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato dei servizi e/o lavori eseguiti, per essere garantito da possibili danni che potessero esservi arrecati;

L'Appaltatore non può mai ricusare di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Può peraltro inviare all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito,, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.

È facoltà del DEC o dell'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) od eseguire d'ufficio (non prestandosi l'Appaltatore) il rifacimento delle prestazioni eseguite in difformità alle prescrizioni delle Condizioni Generali, del Capitolato Tecnico e dell'elenco Prezzi ed alle indicazioni date dallo stesso; tale facoltà si estende anche alle prestazioni non eseguite tempestivamente dall'Appaltatore, quali il pronto intervento entro i tempi prefissati in funzione dell'urgenza, o i lavori non eseguiti attorno alle date fissate nel programma, con l'approssimazione richiesta o con la precedenza indicata.

Nel caso in cui il rifacimento o la rimozione di tali prestazioni comporti rimozione di opere o forniture eseguite da altri, ciò non costituirà titolo né per rifiutare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il risarcimento per gli oneri sostenuti per la demolizione o rimozione delle altrui prestazioni.

Se l'Appaltatore, senza opposizione dell'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiegherà materiali o eseguirà prestazioni di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste negli ordinativi non avrà diritto ad alcun compenso.

Se invece verrà ammessa dall'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto una minore dimensione o una inferiore qualità dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla inferiore qualità.

Mancando tale ordine, non verrà accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'onere sostenuto, neppure per ordini dati da personale del Committente, o terzi estranei, non autorizzati espressamente.

### **5.6.3 Continuità dei servizi**

L'Appaltatore non può ridurre, sospendere o rallentare i servizi, con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo nello svolgimento delle prestazioni legittima lo stesso Committente al subentro per l'esecuzione d'ufficio, in via diretta o a mediante affidamento a terzi con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per i maggiori oneri conseguenti e per il risarcimento di ogni eventuale danno. Rimane impregiudicata l'applicazione delle penali previste dalle Condizioni Generali o dal Capitolato Tecnico.

La sospensione temporanea delle prestazioni da parte dell'Appaltatore è giustificata e non dà luogo a inadempimento qualora ricorrano circostanze di forza maggiore e/o comunque non previste né prevedibili, indipendenti dall'organizzazione dell'Appaltatore tali da determinare rischi per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni materiali. In tal caso l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione al Committente e, una volta adottate le misure idonee alla eliminazione del rischio, riprende la regolare erogazione delle prestazioni.

Le avverse condizioni meteorologiche possono costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne riconosca l'eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo.

L'Appaltatore può inoltre, per particolari circostanze, essere autorizzato dal Committente alla temporanea sospensione totale o parziale del servizio.

Il Responsabile del procedimento e/o il DEC, o l'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte o tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità contingenti, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna o domanda per indennizzi/compensi di sorta.

In tutti i casi di sospensione delle prestazioni deve provvedere a:

- a) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessari per evitare danni alle persone e deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni dei lavori o delle prestazioni richieste od imposte da Enti o autorità esterne al Committente, o per esigenze particolari dello stesso.

In particolare dovrà essere impedito agli estranei, l'accesso all'area di cantiere durante gli intervalli di lavorazione (pranzo) o di sospensione e successiva ripresa dei lavori, tanto nell'ipotesi di continuazione dei lavori il giorno dopo quanto nel caso di ripresa a distanza di tempo; l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione degli interventi, deve eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al DEC o all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito,, in merito alle misure che si renda necessario disporre al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dell'intervento.

- b) mettere in opera tutte le segnalazioni, recinzioni ed accorgimenti idonei a evitare pericoli alla pubblica incolumità, nel caso siano presenti residui di scavo o di lavorazione, buche o sconnessioni nel terreno, macchine operatrici o attrezzature, lasciate sul posto.
- c) posizionare adeguate segnalazioni luminose e mantenerle accese per tutto il tempo di permanenza del cantiere o di perduranza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, con adeguato servizio di accensione.

### **5.6.4 Cessazione del servizio e sua conduzione diretta**

Il Committente potrà assumere direttamente l'esercizio dei servizi appaltati o avvalersi della facoltà di affidarli ad terzi nei seguenti casi:

- a) recesso e risoluzione contrattuale;
- b) fallimento dell'Appaltatore;

Il Committente si riserva di intervenire con procedure d'urgenza, in sostituzione dell'Appaltatore, anche qualora gravi motivazioni imponessero tale subentro per garantire il prosieguo di uno dei servizi appaltati.

### **5.6.5 Sciopero**

In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva.

Con riferimento alle prestazioni comprese nel contratto derivato che attengono e sono funzionali alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e che come tali assumono natura di servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146, l'Appaltatore in caso di sciopero deve comunque assicurare la presenza di un adeguato numero di squadre con personale tecnico sufficiente, per numero e qualifica professionale, ad organizzare ed eseguire almeno gli interventi di emergenza ed il servizio di reperibilità.

Permangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Appaltatore derivanti dal contratto di appalto.

## **5.7 SUBAPPALTI E SUB-CONTRATTI**

### **5.7.1 Subappalto**

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Tutte le prestazioni oggetto del contratto, siano esse lavori o servizi a seconda della natura dell'intervento, possono essere affidate in subappalto o a cottimo alle condizioni e con i limiti previsti dalle presenti Condizioni Generali.

Le lavorazioni possono essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti previsti dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare, qualora l'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori pubblici e per le classi di importo corrispondenti alle lavorazioni che si intendono affidare; qualora l'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore può, in alternativa al possesso dell'attestazione SOA, essere qualificato ai sensi dell'articolo 90, e dell'art. 248 per i beni del patrimonio culturale, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

I servizi sono subappaltabili esclusivamente ad imprese in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale costituito dall'aver svolto nel triennio antecedente la richiesta di autorizzazione al subappalto, servizi analoghi d'importo complessivamente pari o superiore all'importo dei servizi oggetto di subappalto.

Ai fini della qualificazione dell'affidamento in termini di subappalto oppure di sub-contratto si applica l'art. 105 comma 2 primo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

### **5.7.2 Pagamento dei subappaltatori**

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista nel periodo di riferimento precedente, con l'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di inadempimento il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

**Nei casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, il Committente corrisponderà direttamente allo stesso subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.**

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, qualora il Committente accerti l'inadempimento o il ritardo dello stesso rispetto agli obblighi contributivi e retributivi riferiti al personale impiegato, sono disposte le trattenute e pagamenti in via sostitutiva previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **5.7.3 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore**

**Obblighi dell'Appaltatore:** L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;
- l'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

**Responsabilità dell'Appaltatore:** L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando lo stesso Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell'adempimento, da parte di questo ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato dà luogo a nullità del contratto e comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, ferma restando la facoltà del Committente di chiedere la risoluzione del contratto.

La cessione a terzi, anche di quote minime del contratto di subappalto è vietata; l'Appaltatore s'impegna a fare osservare il divieto ai suoi subappaltatori e risponde in solido dell'eventuale violazione. La cessione è comunque priva di efficacia nei confronti del Committente.

È fatto divieto all'Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall'affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.

**Obblighi del Subappaltatore:** Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **5.7.4 Rapporti con i subappaltatori**

Qualora il Responsabile del procedimento dovesse ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti precedentemente accertati, né darà comunicazione scritta all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e all'adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività precedentemente affidate.

La risoluzione del subappalto non darà diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione delle prestazioni e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **5.7.5 Sub-contratti**

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:

- 1) il nome del subcontraente;
- 2) l'importo del sub-contratto;
- 3) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### **6 ONERI CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **6.1 TUTELA DEL “KNOW HOW” DEL COMMITTENTE**

L'Appaltatore, poiché nell'adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto potrà venire a conoscenza di informazioni riservate ex art. 98 D.Lgs. 10.02.2005 n. 30, è obbligato ex art. 99 del suddetto decreto a non acquisire, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare tali informazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato alla massima riservatezza circa il *know how* fornito dal Committente, comprendendo in tale espressione ogni progetto, tecnologia applicata, gli sviluppi possibili ed ogni e qualsiasi dato che sia fornito da e per il Committente.

Le informazioni tecniche fornite o comunicate dal Committente all'Appaltatore potranno essere da quest'ultimo utilizzate solo per la corretta esecuzione dell'incarico.

In ogni caso, l'Appaltatore prende atto che tutte le informazioni tecniche e commerciali, delle quali eventualmente venisse a conoscenza nel corso del rapporto sono coperte da segreto e, pertanto, si obbliga a non usare e rivelare a terzi eventuali invenzioni, anche brevettate, dati tecnici, disegni, informazioni tecniche, segreti industriali e commerciali ed ogni altra simile informazione senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Tutto il materiale ed il supporto tecnico che venga eventualmente conferito dal Committente per le necessità legate al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, è e rimane di esclusiva proprietà dello stesso Committente, e potrà essere utilizzato dall'Appaltatore solo ai fini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere l'integrità dei dati e delle informazioni sopra descritti: non è ammessa alcuna alterazione degli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico. Quanto sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute dal Committente, fossero già in possesso dell'Appaltatore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia impegnato l'Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente dal Committente.

## **6.2 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto – ovvero dei prestatori ad essi equiparati -, e se cooperative anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore

- anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
- e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo il Committente ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dal Committente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

## **7 OBBLIGHI ED ONERI TECNICI**

Sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori obblighi ed oneri di carattere tecnico di seguito descritti:

- 1) Accertamenti preliminari
- 2) Oneri generali relativi all'esecuzione degli interventi
- 3) Campionatura materiali, rilievi e analisi
- 4) Verifiche e collaudi
- 5) Certificazioni sugli interventi e sugli impianti
- 6) Smaltimento rifiuti
- 7) Oneri relativi al rapporto con gli Enti di controllo
- 8) Gestione elementi tecnici contenenti amianto

Il corrispettivo di tali attività e prestazioni:

- per le attività ordinarie, deve considerarsi compreso nel valore del canone dei singoli Servizi/Sub-servizi derivante dall'offerta;
- per le attività straordinarie, sarà calcolato a misura in sede di preventivo e consuntivo di ciascuna.

### **7.1 ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

Prima di avviare ogni attività, sia essa ordinaria che straordinaria, l'Appaltatore ha l'obbligo di acquisire e verificare tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione delle attività stesse effettuando tutte le ispezioni per definire esattamente il tipo di prestazione e i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari all'esecuzione, compresi eventuali sezionamenti di energia e gas, verificando la necessità di coordinamento con terzi che siano interessati dalle prestazioni e che debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore, e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni contingenti particolari e potenzialmente pericolose.

L'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio di interventi che prevedano scavi, o indagini in sottosuolo, ad effettuare le necessarie verifiche presso gli enti gestori di reti impiantistiche interrate (gas, acqua, elettricità, fognature, reti dati, condotte, ecc.), nonché a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla eventuale bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

L'Appaltatore è tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi siano accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili, inefficienze e perdite di tempo.

Tutti gli esiti e le risultanze derivanti dagli accertamenti preliminari effettuati dall'Appaltatore e in particolare quelli relativi alle indagini e accertamenti che attestino condizioni rilevanti anche ai fini di interventi successivi

(reti interrate, impiantistiche sottotraccia, ecc.) dovranno essere segnalati puntualmente al DEC e restituite su supporti grafici e/o documentazioni e allegate ad eventuali specifici piani e programmi di manutenzione, o comunque caricate sul sistema informatico e rese disponibili, anche per interventi successivi, tra il corredo documentale del fabbricato.

## **7.2 ONERI GENERALI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

Si intendono remunerati e compresi negli importi a canone ed extracanone, i seguenti oneri:

- le spese per l'effettuazione dei sopralluoghi e per il trasporto di persone e cose presso i luoghi di svolgimento dei servizi e dei lavori;
- la formazione ed il mantenimento di zone d'intervento e/o di aree di cantiere, le spese per eventualmente spostare e movimentare il cantiere, con ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione degli interventi compreso il rilievo, l'allontanamento o accantonamento di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgomberare l'area da utilizzare, tra cui lo spazzamento della neve;
- le recinzioni e le delimitazioni delle zone d'intervento, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento degli interventi;
- la messa in opera, a norma di Legge, della segnaletica di avviso e di sicurezza necessaria, nonché le eventuali lampade per la segnalazione luminosa notturna delle aree delimitate;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, ecc. ed i relativi eventuali contratti e canoni. In tale caso sarà obbligo dell'Appaltatore curare il coordinamento degli interventi con detti erogatori;
- lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti l'area di cantiere, o la messa in atto di tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee di servizio sotterranee, condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano impedimenti all'impianto di cantiere e/o del normale svolgimento dei lavori, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori di sottoservizi. In tale caso sarà obbligo dell'Appaltatore curare il coordinamento degli interventi con detti erogatori;
- tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio delle acque, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per permettere l'esecuzione degli interventi operativi previsti e per evitare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche in conseguenza, durante o nelle pause dei lavori;
- l'esecuzione di tutte le opere provvisorie (passerelle, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, cantine, casseri, sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera.
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- le spese per approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere, per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;
- la vigilanza e guardia delle aree di lavoro, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione;

- il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni; lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche speciali, individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle vigenti norme di legge. Prima dell'inizio degli interventi l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del procedimento l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano di smaltimento secondo le prescrizioni delle autorità competenti;
- gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant'altro si dovesse spostare per consentire le attività del Servizio;
- al termine dei singoli interventi, la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante;
- la modifica e anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Responsabile del procedimento, delle prestazioni o di parti di esse che venissero giudicate inaccettabili dal Responsabile del procedimento stesso per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
- la fornitura di tutti i materiali necessari per le sostituzioni previste in manutenzione programmata o nel servizio energia, se non diversamente specificato negli allegati relativi;
- l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE); a tale proposito, tutti i materiali saranno coperti delle garanzie di prodotto e d'uso. La decorrenza della garanzia parte dalla data di ultimazione dell'intervento. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'appalto
- l'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;

Sono a carico dell'Appaltatore le attività, gli oneri e le spese per consentire l'uso anticipato totale o parziale dei beni di cui trattasi prima della conclusione del contratto, realizzando tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità per permettere l'uso e/o l'esecuzione di opere, impianti servizi e forniture in amministrazione diretta o comunque eseguite da terzi per conto del Committente o da terzi autorizzati;

È espressamente previsto che i servizi compresi nell'appalto si svolgano senza interrompere l'attività che vi si sta svolgendo o la funzione degli stessi.

Pertanto è a carico dell'Appaltatore il mantenimento della funzionalità all'uso degli edifici durante gli interventi nonché il mantenimento della viabilità veicolare e pedonale; nel caso particolare di interventi che interessino edifici, gli allacciamenti, l'impianto elettrico e gli scarichi, in particolare, dovranno essere mantenuti in funzione completamente, anche con l'adozione di collegamenti provvisori, durante tutta la durata degli interventi;

È pure a carico dell'Appaltatore il mantenimento della continuità del transito di persone, e utenti di ogni tipo, mediante la predisposizione di percorsi protetti accioccché i suddetti fruitori possano accedere alle varie parti, e spostarsi all'interno dell'area interessata, restando inteso che è esclusivo compito della stessa evitare le possibili cause di infortuni o danni alle cose.

Le lavorazioni dovranno essere organizzate d'accordo con i responsabili delle attività che si svolgono negli edifici in maniera da creare il minore disagio:

- i lavori ed i servizi saranno condotti con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed eventualmente concentrazioni di orario che saranno necessari al fine di limitare i disagi e non compromettere la funzionalità degli ambienti di lavoro. Ad esempio lavori rumorosi o polverosi

dovranno essere eseguiti in orari di minore uso degli edifici e comunque vanno programmati ed approvati dal Responsabile del procedimento (prevedendo anche il frazionamento degli interventi);

- alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo significativo la disponibilità dell'immobile dovranno essere eseguite, su richiesta del rappresentante del Committente, al di fuori dell'orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei giorni festivi senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi;
- tutto quanto necessario per informare, se serve, gli utenti dei lavori che si vanno a fare, con l'uso anche di appositi cartelli tipo: "Ci scusiamo per il disagio causato: stiamo lavorando per voi", che dovranno essere approvati per numero, forma, scritte, materiali e dimensioni dal Responsabile del procedimento;
- tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze del Committente. Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente Capitolato ed in merito l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.

Le interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità (A.S.L., per esempio), non saranno considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi rimangono all'Appaltatore

Parimenti, la chiusura dei magazzini dei fornitori non sarà considerata causa di forza maggiore, in quanto l'approvvigionamento dei materiali deve essere previsto per tempo;

Per le operazioni di consegna, le verifiche in corso d'opera, la contabilità e i collaudi che l'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, riterrà opportuni, sono a carico dell'Appaltatore le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc.,

Sono altresì oneri dell'Appaltatore:

- l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o e al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
- l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e successive modifiche e integrazioni;
- la gestione e l'organizzazione dell'eventuale maggior carico di lavoro dell'Appaltatore tenendo conto dei picchi di lavoro che si possono verificare nel periodo estivo a causa dell'interruzione delle attività scolastiche, che favorisce l'esecuzione degli interventi.

### **7.3 CAMPIONATURA MATERIALI, RILIEVI E ANALISI**

Sono compresi tra gli oneri dell'Appaltatore:

- la preventiva campionatura all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, di ogni materiale da porre in opera, accompagnata da documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche e prestazioni dei materiali stessi e la loro conformità alle prescrizioni normative e contrattuali; dovranno essere sottoposte al Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto almeno tre campioni di ditte fornitrici diverse, fra le quali lo stesso opererà la scelta, fermo restando la facoltà di rifiutare comunque materiali ritenuti inadatti, a suo insindacabile giudizio;
- consegnare i campioni dei materiali scelti presso ai tecnici delegati dal Direttore di esecuzione del contratto;
- la fornitura all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, di personale, strumenti ed accessori necessari per i rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed assaggi, e ciò sino al momento della stesura del verbale di riconsegna degli immobili;
- dopo queste operazioni di collaudo il ripristino di quello che sia stato alterato o demolito sarà parimenti a carico dell'Appaltatore;
- tutte le spese relative a prove in situ o di prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti di prova che saranno tassativamente indicati dal Committente e gli oneri per le prove effettuate agli Istituti o Laboratori o in situ. Parimenti sono a carico dell'Appaltatore il trasporto ai laboratori ed il ritiro dei campioni dagli stessi con le modalità indicate dall'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto.

## 7.4 VERIFICHE E COLLAUDI

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese a:

- tutte le *verifiche statiche ed impiantistiche, calcoli e a tutti gli adempimenti tecnici previsti dalla vigente normativa*, sulle opere eseguite, rimanendo comunque responsabile della rispondenza strutturale ed impiantistica relativamente ai lavori effettuati;
- l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per l'esecuzione di *prove di carico e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo* anche in corso d'opera, delle opere, dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature che il Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto vorrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, come per esempio qualità dei materiali e della posa in opera, reti fognarie, reti elettriche, impianti idrotermosanitari, messe a terra, ecc., compresa l'assistenza e quant'altro necessario. Dopo queste operazioni di collaudo il ripristino di quello che sia stato alterato o demolito sarà parimenti a carico dell'Appaltatore;
- la predisposizione degli immobili e degli impianti per le prescritte visite ispettive periodiche e non da parte degli enti preposti al controllo VVFF, INAIL, ASL, ARPAL, ecc., garantendo anche la necessaria assistenza durante l'espletamento delle visite.

## 7.5 CERTIFICAZIONE SUGLI IMPIANTI E SULLE COMPONENTI E PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO

A seguito dell'effettuazione di interventi manutentivi sugli impianti l'Appaltatore dovrà rilasciare le idonee dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e le modifiche introdotte dal D.M. del 19 maggio 2010.

L'Appaltatore dovrà anche provvedere all'aggiornamento:

- degli elaborati grafici e sugli schemi di impianto;

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al DM 37/2008 dovranno essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale dovrà anche rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

A seguito dell'effettuazione di interventi manutentivi su componenti e/o protezioni passive (porte tagliafuoco, pareti con caratteristiche R/EI, lastre, vernici intumescenti e/o per conferimento classi di reazione al fuoco, ecc.), presidi rilevanti a fini antincendio, l'Appaltatore dovrà presentare:

- tutte le dichiarazioni e le certificazioni relative ai lavori eseguiti rese su modulistiche disponibili presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (es: PIN 2.2-2018 - Cert. REI; PIN 2.3-2018 - Dich. Prod.; Dich. posa opera-2004, ecc.) aggiornate al momento dell'esecuzione degli interventi e corredate di tutti i necessari allegati obbligatori (certificazioni CE, rapporti di prova, dichiarazioni conformità produttori/fornitori, bolle di consegna, ecc.);

L'Appaltatore è tenuto a fornire e/o modificare le suddette documentazioni in base ad eventuali richieste di integrazione e adempimenti ulteriori che pervengano dagli enti preposti (VVF, ecc.).

## **7.6 SMALTIMENTO RIFIUTI**

L'Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese ed ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 25/07/2005 n. 151 - D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 in particolare art. 266 c.4) la gestione e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, conduzione, controllo, verifica degli edifici oggetto dell'appalto. Tale obbligo vale per tutti i rifiuti prodotti, anche per quelli pericolosi, tossici, nocivi.

L'Appaltatore altresì provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali in cui è intervenuto con raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

Pertanto l'Appaltatore dovrà, sollevando il Committente da ogni responsabilità, effettuare a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

L'Appaltatore in quanto produttore del rifiuto può farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito di rifiuti temporaneo, con le seguenti modalità:

- il trasporto del rifiuto dal sito del cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell'art. 212 comma 5 D.Lgs 152/06);
- può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto in conto proprio (Vedi art. 212 comma 5 D.Lgs 152/06);
- se il rifiuto è classificato come Non Pericoloso non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio; se il rifiuto è classificato come pericoloso le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i 30 chilogrammi o 30 litri giorno (ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06);
- il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) e registrato sul registro cronologico Sistri o altro eventuale sistema previsto dalle norme;
- provvedere allo smaltimento finale dei rifiuti provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tutti i materiali di rifiuto che presentino caratteristiche di riciclabilità andranno avviati al recupero anziché al deposito finale in discarica o incenerimento.

Si fa obbligo all'Appaltatore di produrre al Committente la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.

In materia di scarico delle acque l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale nonché quella dei Regolamenti del gestore del servizio.

L'Appaltatore, in quanto produttore di rifiuti anche pericolosi durante la manutenzione (ad es. tubi al neon, estintori, apparecchiature, oli, gas, ecc..) dovrà essere iscritto al Sistri ed adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi.

Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le analisi necessarie a caratterizzare i rifiuti che si intendono compensate nelle spese generali. È esclusa la facoltà di avvalersi della DGR Liguria n.714 del 26/05/2015.

## **7.7 ONERI RELATIVI AL RAPPORTO CON GLI ENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO**

L'Appaltatore si farà carico della redazione, in accordo con il DEC e/o con l'ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, degli elaborati, pratiche o altro che si rendessero necessari per gli adempimenti presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Organismi (es. Comuni, INAIL, ARPAL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, UTF, etc.) aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o permessi di qualsiasi tipo che si rendessero necessari, per l'esecuzione del contratto, in via esemplificativa e non esaustiva, per:

- lo svolgimento delle prestazioni previste contrattualmente e più genericamente per una corretta e funzionale esecuzione della gestione della manutenzione dei beni affidatigli ed oggetto dell'appalto; eventuali ritardi nell'ottenimento di tali autorizzazioni e/o permessi non costituiranno giustificato motivo di disfunzioni;
- il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per accessi attraverso proprietà di terzi;
- le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantieri, nonché in genere quelle comunque necessarie per l'esecuzione degli interventi e servizi oggetto dell'appalto;
- la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono ove necessari per l'esercizio dei cantieri e per l'esecuzione degli interventi appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi;
- le imposte per la tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- le tasse, le imposte e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la messa in funzione degli impianti;
- le tasse, le imposte e gli altri oneri dovuti a qualsiasi ente, direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell'appalto (servizi/forniture/lavori);
- le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio.

Negli interventi riconosciuti extra canone sarà cura ed onere dell'Appaltatore la redazione, degli elaborati progettuali, delle pratiche e quanto altro si rendesse necessario, al fine di ottenere l'autorizzazione od il parere da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Organismi (es. Comuni, INAIL, ARPAL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, UTF, etc.) aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le più comuni pratiche edilizie e/o specifiche presso enti preposti: Segnalazione certificata di avvio attività (Scia), Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila),

permesso a costruire, relazioni tecnico specialistiche ai fini strutturali, igienici, istanze esami progetti antincendio, Segnalazioni certificate di inizio attività antincendio, Autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del D.Lgs. 42/2004) e beni architettonici e monumentali (art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004), ecc.

L'onere derivante per la redazione degli elaborati sarà computato applicando il compenso professionale previsto dal regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, ricalcolato in base al ribasso offerto fase di gara per le attività straordinarie.

Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico del Committente qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine degli interventi dallo stesso Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (p. es. le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoria e/o di presidio (p. es. occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata degli interventi fino a ultimazione delle opere.

## **7.8 GESTIONE ELEMENTI TECNICI CONTENENTI AMIANTO**

### **7.8.1 Gestione componenti contenenti amianto**

Il Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore la documentazione del Censimento amianto e i suoi periodici aggiornamenti.

L'Appaltatore dovrà informare e formare il suo personale che si troverà ad operare negli immobili dove è presente amianto, affinché siano adottate tutte le cautele previste dalle norme.

È a carico dell'Appaltatore la verifica della presenza e l'eventuale ripristino della segnaletica obbligatoria per la segnalazione della presenza amianto.

### **7.8.2 Rinvenimento di amianto**

L'Appaltatore, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, dovrà adottare ogni misura necessaria ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto (Titolo IX, capo III, sezione II, art. 248, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Nel caso in cui venga ravvisata la presenza di amianto, trovano applicazione le norme contenute nel Titolo IX, capo III, del d.lgs 81/2008 e s.m.i., e l'Appaltatore dovrà effettuare apposita ed immediata segnalazione all'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, e al Responsabile Amianto del Committente.

Il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, potranno richiedere all'Appaltatore appositi sopralluoghi, relazioni tecniche esplicative, fotografie, analisi chimiche dei materiali, proposte progettuali per la risoluzione del problema.

Qualora si rendano necessari i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiale contenente amianto il Committente procederà ad affidare gli stessi ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali).

### **7.8.3 Manutenzione di componenti contenenti amianto**

Per i componenti edili contenenti amianto in forma compatta che potrebbero comportare "esposizioni sporadiche e di debole intensità" (cosiddette ESEDI) come ad esempio i pavimenti in vinil-amianto, coperture e tubazioni in cemento amianto, sarà onere dell'Appaltatore effettuare piccole manutenzioni su tali elementi

attraverso l'utilizzo di personale qualificato e formato per ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25/01/2011.

Le lavorazioni che comportano esposizioni di debole intensità sono elencate nell'allegato 1 della citata Circolare e sono da considerarsi "sporadiche" se singolarmente sono di breve durata e non superano in totale (della ditta e per anno) le 60 ore di durata.

Inoltre l'impresa che effettua tali sporadiche attività deve farle risultare nel documento di valutazione dei rischi ed avviare a corretto smaltimento i rifiuti costituiti da materiali contenenti amianto eventualmente prodotti. I limiti delle attività ESEDI sono i seguenti:

<i>Parametro</i>	<i>Valore massimo</i>
Ore anno ESEDI	60
Ore di durata singolo intervento	4
N° interventi/mese	2
N° addetti impegnati contemporaneamente	3
Esposizione giornaliera	10ff/l

Sarà cura dell'Appaltatore predisporre un piano dettagliato degli interventi manutentivi, da sottoporre al Responsabile del Procedimento e al Responsabile Amianto del Committente.

## 8 SICUREZZA

### 8.1 PREMESSA

Ai fini della definizione degli obblighi in materia di sicurezza che regolano il presente appalto si fa specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. che stabilisce quanto segue:

*"Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" comma 3 ter.*

*Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il **datore di lavoro** non coincide con il Committente, **il soggetto che affida il contratto** redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. **Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto**, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'**esecutore**, integra gli atti contrattuali".*

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra si assumono le seguenti **definizioni**:

<b>termine</b>	<b>definizioni/descrizioni</b>	<b>soggetti interagenti</b>
----------------	--------------------------------	-----------------------------

Committente	Il soggetto appaltante che stipula il contratto con il soggetto Appaltatore (Appaltatore)	Città Metropolitana di Genova
Soggetto Appaltatore (Appaltatore)	Soggetto Appaltatore in forma singola, associata o consorziata, che ha stipulato il contratto, in quanto Appaltatore, ed esecutore del servizio presso i singoli luoghi di lavoro.	Appaltatore
Datore di lavoro (DdL)	<i>Soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto da parte dell'Appaltatore, e che a seconda del tipo e dell'assetto dell'organizzazione di appartenenza, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva di cui è <u>identificabile come datore di lavoro</u> ai sensi dell'Art. 2 - Definizioni lett. b) del D.Lgs. 81/2008.</i>	Responsabile dell'unità organizzativa/funzionale
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, e soggetti ad essi equiparati, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..	Lavoratori ed equiparati dell'Appaltatore Lavoratori ed equiparati del Ddl
DUVRI_Rev.0	Il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto dal Committente <u>ai sensi del primo capoverso del comma 3 ter dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., recante "una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto"</u>	Città Metropolitana di Genova
DUVRI_Rev.1	Revisione del DUVRI_Rev.0 da effettuarsi a cura dell'Appaltatore, a seguito dell'affidamento dell'appalto e della consegna degli immobili, nella quale lo stesso Appaltatore aggiunge i propri dati e la propria organizzazione aziendale ed eventualmente integra rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto	Città Metropolitana di Genova
DUVRI_Rev.2	Revisione del DUVRI_Rev.1 da effettuarsi a cura dei singoli Ddl in coordinamento e cooperazione con l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione <u>ai sensi del secondo capoverso del comma 3 ter dell'art. 26 del Dlgs 81/2008 e s.m. e i. "Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"</u>	Responsabile dell'unità organizzativa/funzionale Appaltatore
Interferenza	Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Datore di lavoro e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.	Responsabile dell'unità organizzativa/funzionale Appaltatore Lavoratori

Rischi da interferenze	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli "specifici propri" dell'attività del Datore di lavoro, dell'Appaltatore e suoi subappaltatori (ditte o singoli lavoratori autonomi).	Responsabile dell'unità organizzativa/funzionale Appaltatore Lavoratori
Attività non soggette al titolo IV del D.Lgs. 81/08	attività periodiche e continuative di manutenzione programmata di verifica e controllo, le attività di manutenzione del verde, la conduzione degli impianti	Datore di lavoro Appaltatore
Attività di Manutenzione soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/08	Come definiti dall'allegato X del D.Lgs. 81/08: Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro [...] scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.	Appaltatore Coordinatori per la sicurezza Responsabile dei Lavori

Con riferimento alle tipologie del servizio, le attività sono così suddivise ai fini dell'applicazione delle norme sulla sicurezza:

**Attività non soggette al titolo IV del D.Lgs. 81/08:** attività non qualificabili come cantiere temporaneo o mobile, non comprese tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra di esse rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività periodiche e continuative di manutenzione programmata di verifica e controllo, servizi o forniture connesse ad attività riparative, le attività di manutenzione del verde, la conduzione degli impianti.

**Attività di manutenzione soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/08:** attività qualificabili come cantiere temporaneo o mobile, comprese tra quelle elencate nell'allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra di esse possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo i lavori di manutenzione riparativa, la manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione.

## 8.2 SICUREZZA ATTIVITÀ ORDINARIE: D.U.V.R.I.

Nel presente paragrafo si illustrano le modalità di valutazione e le procedure attuate e/o da attuare per la redazione, revisione, integrazione dei DUVRI, nonché le modalità di analisi e stima dei relativi costi della sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta il DUVRI\_Rev.0 con la valutazione dei rischi standard contrattuali si intende formalmente accettato.

L'Appaltatore, a seguito dell'affidamento e della consegna degli immobili, dovrà redigere il documento DUVRI\_Rev.1 integrando il Rev.0 con i propri dati, la propria organizzazione aziendale in materia di sicurezza ed eventualmente evidenziando rischi specifici rilevati in base ai luoghi in cui si troverà ad operare.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà quindi coordinarsi e cooperare con il Datore di lavoro, ovvero con il Responsabile dell'unità organizzativa/funzionale presso il quale deve essere eseguito il contratto, sulla base dei DUVRI\_Rev.1, revisionandolo e integrandolo, per redigere il DUVRI\_Rev.2.

In particolare, si hanno/produrranno i seguenti documenti:

**DUVRI\_Rev.0** : Redazione da parte della CMGE in qualità di Committente con valutazione dei rischi standard

**DUVRI\_Rev.1**: Revisione ed integrazione da parte con inserimento dati appaltatore, e informazione su diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare

Il DUVRI rev.1 dovrà essere redatto entro la consegna del servizio (entro il 01/09/2021)

**DUVRI\_Rev.2**: Revisione e redazione con firma del documento finale a seguito di riunione di coordinamento tra Appaltatore e singoli datori di lavoro (Ddl) ovvero il singolo responsabile dell'unità organizzativa/funzionale, prima dell'inizio dell'esecuzione

Il DUVRI\_Rev.2, integrato e completato in riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, sarà sottoscritto dal datore di lavoro ovvero dal responsabile dell'unità organizzativa/funzionale e dall'appaltatore per accettazione, conservati presso ciascuna unità organizzativa/funzionale e saranno considerati parte integrante del Contratto di appalto. Ogni eventuale successiva modifica e/o aggiornamento delle misure e procedure di coordinamento e del relativo DUVRI, comporterà la stesura e firma del documento aggiornato. Ne consegue che dovrà essere redatto un DUVRI\_rev.2 per ogni unità organizzativa/funzionale affidata.

Nel caso in cui, per sola indisponibilità dei datori di lavoro, non si possa procedere alle riunioni di coordinamento e quindi alla sottoscrizione dei verbali e del DUVRI\_Rev.2 prima dell'effettivo avvio delle attività manutentive, l'Appaltatore dovrà effettuare le stesse attività manutentive in totale assenza di interferenze. Questo periodo di transizione potrà avere la durata massima di 20 giorni, durante i quali l'Appaltatore dovrà adoperarsi per ottemperare a quanto previsto.

Per quanto concerne i rischi "interferenti", in base ai dispositivi di legge precedentemente citati, la Città Metropolitana di Genova in qualità di Committente, ha proceduto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nella edizione DUVRI\_Rev.0 sia basandosi su una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto relativamente alla tipologie delle prestazioni ordinarie in esso previste, sia avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'esecuzione di appalti precedenti e comprendenti analoghe prestazioni.

Si specifica che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Con la presentazione dell'offerta il DUVRI Rev.0 contrattuale si intende formalmente accettato.

### **8.3 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD**

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell'Appaltatore, sono state valutate nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto una serie di interferenze che potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

In linea generale esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito riassunte le principali interferenze che ragionevolmente potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Unità organizzative/funzionali e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di utenti delle Unità organizzative/funzionali;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri del Committente e/o delle Unità organizzative/funzionali presenti nell'immobile;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

In sede di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze posto a base di gara (DUVRI\_Rev.0) l'incidenza dei costi della sicurezza per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza è stata quindi calcolata sia in relazione alle misure e alle procedure standard connesse alle interferenze sopra indicate.

Il Committente, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, procederà ad acquisire il DUVRI\_Rev.1, revisionato dall'Appaltatore con l'inserimento dei propri dati, e secondo le specificità del proprio assetto organizzativo e dei servizi affidati.

Gli eventuali ulteriori costi da rischi per interferenze che dovessero evidenziarsi in questa fase per condizioni particolari e specifiche esistenti nel luogo di lavoro di competenza del Committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dallo stesso Committente o manifestati alla stessa dai datori di lavoro e responsabili delle unità organizzative/funzionali presenti negli immobili di competenza di CMGE, restano a carico del Committente e integreranno i costi già previsti.

Nessun'altra variazione di tali costi sarà possibile dopo la redazione del DUVRI\_rev.2, in riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno puntualmente eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto e che dovrà essere redatto e controfirmato da Appaltatore e Ddl prima dell'effettivo inizio dei servizi manutentivi presso le singole unità organizzative e funzionali.

Si specifica che ove emergesse dalle revisioni e approfondimenti successivi del DUVRI da parte del Committente e dell'Appaltatore che per particolari condizioni esecutive, alcuni dei servizi manutentivi da prevedere nei contratti derivati vadano a far ricadere l'attività nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV, l'Appaltatore dovrà provvedere in analogia a quanto previsto al successivo punto 6.3 relativamente alla predisposizione di specifici piani di sicurezza.

## **8.4 SICUREZZA ATTIVITÀ STRAORDINARIE**

Qualora gli interventi rientrino nelle attività soggette l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente, prima dell'avvio dell'intervento:

- a) specificare la tipologia di prestazione e le motivazioni per cui ricade nella casistica in oggetto;

- b) comunicare l'eventuale presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08.

Nei casi di cui alla lettera b), l'Appaltatore dovrà segnalare al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori il nominativo del professionista abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del quale lo stesso si avvarrà per la redazione di un *P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico*, di cui rispettivamente agli art. 100 e art. 91 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Gli oneri di cui alle prestazioni suddette sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non provveda a comunicare la previsione di presenza di più imprese, sarà considerato responsabile di condotta omissiva nei confronti del Committente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavori e ritenuto responsabile in sede civile e penale di ogni conseguenza relativa.

L'Appaltatore, in ogni caso e per tutte le attività ricadenti in questo articolo, dovrà provvedere, prima dell'inizio delle attività straordinarie a redigere un:

1. *POS - Piano Operativo di Sicurezza* di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni.
2. *Pi.MUS - Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi* nel caso di esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi, ai sensi degli artt. 134 e 136 del D.lvo 81/08 e s.m.i.-avente perlomeno i contenuti minimi indicati nell'allegato XXII del D.Lgs. citato.

Nei casi di cui alla lettera b) il Responsabile del procedimento/Responsabile dei lavori identificherà, di volta in volta, tra il proprio personale dipendente abilitato, il tecnico incaricato di svolgere le funzioni e il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Qualora la situazione di cui alla lettera b) del presente articolo (presenza di più imprese) ricorra durante l'esecuzione dei lavori per cause impreviste ed imprevedibili rispetto alla fase precedente, l'Appaltatore dovrà darne immediata segnalazione al Responsabile del procedimento/Responsabile dei lavori che provvederà all'immediata nomina, tra il proprio personale dipendente abilitato, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In questi casi l'Appaltatore provvederà all'immediata redazione del *P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico*, con le modalità sopracitate.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 96 del D.Lgs.81/08, l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza, contenendo al loro interno le specifiche valutazioni dei rischi interferenti tra l'attività del cantiere svolta in eventuale compresenza delle attività dell'unità organizzativa/funzionale nella quale saranno eseguite, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3, assolvendo quindi le previsioni relative alla sicurezza, limitatamente ai singoli interventi manutentivi di cui al presente articolo, per il periodo necessario alla loro esecuzione. Pertanto in queste attività, non vengono direttamente applicate le previsioni contenute nel DUVRI.

Spettano all'Appaltatore, oltre a quanto sopra specificato, tutti i compiti e gli oneri in campo della sicurezza che spettano all'impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori, ed in particolare:

- a) la *redazione del Documento di valutazione dei rischi* di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08, relativo all'attività specifica ed ai luoghi in cui si svolge l'attività;
- b) il *coordinamento dei piani di sicurezza*, anche quando sia parte di un raggruppamento d'imprese appositamente creato, o holding o esegua il servizio o gli interventi tramite imprese controllate, oppure nei casi di subappalto. E' altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'Appaltatore è un consorzio o associazione di imprese o general contractor o si avvalga di una sua compagnia assicuratrice per la gestione, e comunque venga svolto il servizio.

- c) l'aggiornamento dei piani di sicurezza ogni volta che ve ne sia necessità e comunque l'adeguamento nel tempo in funzione della effettiva evoluzione delle attività.

## **8.5 INTERFERENZE E RAPPORTI CON PERSONALE DIPENDENTE DEL COMMITTENTE E CON IMPRESE TERZE**

Il Committente si riserva la facoltà di eseguire interventi o attività o prestazioni incidenti sui beni oggetto del presente appalto, sia con personale dipendente, sia tramite appalti a terzi.

Tale facoltà è altresì ipotizzabile da parte dei singoli datori di lavoro delle Unità organizzative/funzionali presenti nei singoli immobili (dirigenti scolastici, ecc.).

In tali occasioni il Committente comunicherà all'Appaltatore, non appena note, le modalità esecutive di tali interventi, al fine di inquadrare correttamente gli aspetti tecnici e gestionali nonché gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza di volta in volta applicabili.

In particolare si identificano in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti casistiche:

- *interventi in amministrazione diretta eseguiti con personale dipendente del Committente:* l'Appaltatore ha l'obbligo di coordinarsi con il Committente al fine di valutare eventuali rischi interferenziali con le proprie attività, adottando le misure e procedure concordate tra i datori di lavoro interessati (Committente, Appaltatore, Datore di lavoro Unità organizzativa/funzionale);
- *interventi eseguiti da terzi per conto del datore di lavoro dell'Unità organizzativa/funzionale:* l'Appaltatore ha l'obbligo di coordinarsi con il datore di lavoro dell'Unità funzionale al fine di valutare eventuali rischi interferenziali con le proprie attività, adottando le misure e procedure concordate tra i datori di lavoro interessati (Datore di lavoro Unità organizzativa/funzionale, Ditta terza esecutrice, Appaltatore);
- *lavori in appalto affidati a imprese terze dal Committente:* l'Appaltatore ha l'obbligo di coordinarsi con le figure previste nei Piani sicurezza e coordinamento (PSC) dei singoli interventi in appalto, valutando:
  - eventuali rischi interferenziali con le proprie attività, adottando le misure e procedure concordate nell'ambito dei suddetti PSC senza che ciò giustifichi rallentamenti nella prestazione dei servizi, né modifiche dei termini contrattuali;
  - la sospensione delle attività manutentive e delle prestazioni ove non eseguibili per le parti interessate dai lavori appaltati a terzi. In questo caso, l'area di cantiere, durante i lavori e fino alla riconsegna al Committente, sarà sottoposta alla responsabilità di chi vi svolge gli interventi.

## **8.6 RISCHI PROPRI DELL'APPALTATORE**

Per quanto concerne i rischi "specifici propri" dell'attività dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori (ditte o singoli lavoratori autonomi) l'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 81/2008, e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi sopra richiamate in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore deve:

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

## 9 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Nei corrispettivi a canone del presente Servizio sono compresi e compensati:

- tutte le attività ordinarie descritte nelle presenti Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico (AM.PRO e AM.RIP);
- i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, facendo riferimento, per quanto applicabile, alle misure previste all'art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003.
- Le attività straordinarie (AM.STR), non predefinite e non programmabili, eseguibili su richiesta dell'utenza, e solo a seguito di autorizzazione da parte del Committente attraverso il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) o di suo delegato.

### 9.1 CORRISPETTIVI PER INTERVENTI A CANONE

Il corrispettivo per gli **interventi a canone** (AM.PRO e AM.RIP) è determinato con la seguente formula:

$$C_s = Pu \times Q_{rif} \times (gg)$$

secondo le specifiche indicate nella tabella al punto 3.1 del Capitolato Tecnico

Laddove si intende:

- $C_s$  = canone del servizio o subservizio relativo al periodo di riferimento
- $Pu$  = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (dedotto dall'importo totale offerto)
- $Q_{rif}$  = quantità o grandezze riferite ai servizi/subservizi (mc, mq, Kw, n., ecc.)
- $gg$  = giorni relativi al periodo di riferimento in cui viene normalmente svolto il servizio

NB. Parametro non utilizzato per alcune tipologie di servizi.

I prezzi unitari  $Pu$  sono quelli riportati i al punto 4.1 delle presenti Condizioni generali, a quali viene applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta.

Gli eventuali corrispettivi a misura degli interventi sono riportati nell'elenco prezzi contrattuale.

## 9.2 CONTABILIZZAZIONE E PREZZARI PER INTERVENTI STRAORDINARI

Gli **interventi di manutenzione straordinaria** (AM.STR), di ripristino e di riqualificazione sono contabilizzati con le seguenti modalità:

a) **a misura**, per lavorazioni compiute, facendo riferimento ai seguenti listini/prezzari, edizione corrente:

- 1) Unione regionale CCIAA della Liguria;
- 2) prezzario DEI nazionale;

Nella redazione di preventivi / consuntivi, il costo della lavorazione sarà desunto dai suddetti prezzari secondo l'ordine di priorità assegnato, ovvero dovrà essere cercato prima sul listino 1 e se non presente sul listino 2.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti durante la fase di autorizzazione dell'attività, al netto del ribasso offerto. Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi avrà vigore al netto del ribasso offerto, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora approvate e comunque ancora da iniziare.

La computazione dell'intervento deve essere redatta applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dei citati prezzari, comprensivi di spese generali ed utili di impresa.

Per ogni singolo prezzo occorrerà provvedere a determinare l'incidenza della mano d'opera secondo quanto già previsto all'interno dei prezzari o determinato su analisi.

b) **in economia**, in caso di mancanza della lavorazione sui prezzari sopracitati o di altre particolari esigenze. In tali casi si procederà nel modo seguente:

1. applicando alle quantità di materiali o noleggi, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai prezzari, ovvero, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
2. applicando alle quantità di ore impiegate il costo della mano d'opera riportato nei tariffari delle associazioni di categoria (per lo specifico servizio) vigenti per il territorio di riferimento;
3. aggiungendo, agli importi precedenti, una percentuale pari al 15 % (quindici per cento), per spese generali, ed una percentuale pari al 10% (dieci per cento) per utile dell'esecutore.

Il ricorso alla contabilità in economia sarà limitato, di norma, al 10% del valore totale dell'intervento, fatto salvo situazioni dimostrabili in tempo reale e supportate da motivazioni tecniche non imputabili all'Appaltatore.

Le quantità in economia (sia di materiali che di manodopera) dovranno essere preventivamente motivate. Nel corso dell'esecuzione della lavorazioni l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, previa adeguata motivazione, le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in fase di preventivo, indicando tutti i dati necessari alla rendicontazione finale (inizio e fine attività, nominativi, materiali, ecc.). In caso di mancato rispetto della procedura sopra indicata le quantità non verranno riconosciute in contabilità.

In ogni caso non saranno computati i noleggi delle attrezzature di cantiere che devono costituire dotazione organica dell'impresa quali, ad esempio, betoniere, trabattelli, trapani, ecc., ad esclusione dei soli ponteggi.

Il corrispettivo a misura per ciascun intervento è determinato con la seguente formula:

$$P_{fin} = (IM + IE + Sic) - [IM + (IE - IE_{mdo})] \times Rib$$

Laddove si intende:

- IM* = importo lavorazioni a misura da prezzari  
*IE* = importo lavorazioni in economia

*IE\_mdo* = importo mano d'opera su lavori in economia

*Rib* = ribasso d'asta

*Sic* = importo oneri di sicurezza

### 9.3 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Committente, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

La contabilizzazione delle prestazioni, a canone ed extra-canone, è effettuata in **un'unica rata**, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità indicate ai punti successivi per la determinazione dei corrispettivi contrattuali, al termine del periodo di servizio indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Il Committente corrisponde all'Appaltatore un pagamento in acconto al maturare di uno stato di avanzamento del servizio (SAS) di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, pari al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) trasmette il SAS immediatamente al Responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Al termine del periodo contrattuale di esecuzione dei servizi, il Direttore di esecuzione del contratto redige un Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, il Direttore di esecuzione del contratto predispose un "conto finale", il quale viene trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito dell'approvazione da parte del Committente del Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate il Committente procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte del Committente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 11 del presente documento.

Il Committente svincola le ritenute sul pagamento in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

## **9.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, l'importo, l'impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

L'Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: **UFGE40 Città Metropolitana di Genova**.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

A partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015 in ottemperanza dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 c.629 let. b) della L.190/2014 (meccanismo *split payment*), l'IVA è a carico della Città Metropolitana di Genova.

Alla luce di quanto sopra la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti"; saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Tale meccanismo non si applica nel caso di prestazioni di servizi resi da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (liberi professionisti), ai sensi dell'art.12 del D.L.87/2018 convertito con legge Legge n. 96/2018. In questi il professionista emette la fattura senza indicare la dizione scissione dei pagamenti. Il bonifico di pagamento della fattura verrà effettuato IVA compresa, pertanto l'Iva è a carico del libero professionista.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro, è tenuta a verificare presso Equitalia l'esistenza di eventuali cartelle di pagamento già notificate al creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamento potrà essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi promossi.

La Stazione Appaltante si impegna ad informare l'Appaltatore dell'eventuale blocco dei pagamenti imposto da Equitalia.

Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non configurano morosità del Committente e non possono essere eccepiti dall'appaltatore quale causa di sospensione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal Contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte del Committente, dovuto a cause di forza maggiore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte del Committente dei subappaltatori.

## **9.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d'oneri comporta la risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.

## **10 PENALI**

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali il Committente procede alla relativa contestazione e, a fronte dell'accertata imputabilità dei fatti dell'Appaltatore, all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata dal Responsabile del Procedimento, in relazione alle tipologie di inadempimento, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dal Committente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento o dall'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionari, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Committente, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Il Committente potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite il Committente può risolvere il contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto del Committente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Si riassumono di seguito le tipologie di inadempimenti per le quali si prevede l'applicazione di penali, così come descritto ai punti successivi del presente documento.

- 1) Inadempimenti di carattere generale
- 2) Inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico

### 10.1 INADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate le seguenti penali:

<i>Inadempimento</i>		<i>Valore penale</i>
1	Mancato ripristino delle anomalie riscontrate sugli interventi a seguito di disposizioni del DEC o dell'Ufficio dell'Esecuzione del Contratto	€ 400,00 / evento
2	Insufficiente presenza di personale all'interno delle fasce previste di lavoro.	€ 150,00 / evento
3	Mancata attivazione del servizio di reperibilità (art. 5.5 CG)	€ 150,00 / evento
4	Mancata disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e/o mancata presentazione, se richiesta, di idonea documentazione attestante il rispetto delle normative cogenti	€ 300,00 / evento
5	Mancata comunicazione della struttura organizzativa, nominativi e recapiti	€ 300,00 / evento
6	Esecuzione delle prestazioni da parte di personale non abilitato (art. 7.5 CG)	€ 1.500,00 / evento
7	Mancata emissione DUVRI_Rev.1 preliminarmente alla consegna del servizio	€ 500,00 / evento
8	Mancata effettuazione delle riunioni di coordinamento e della sottoscrizione dei relativi verbali e mancata emissione del DUVRI_Rev.2 (art. 8.2)	€ 500,00 / evento + € 50,00 per giorno di ritardo
9	Mancata predisposizione dei documenti previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 8.4)	€ 500,00 / evento

10	Mancati adempimenti presso Enti di controllo, P.A., Organismi (art. 7.7)	€ 500,00 / evento
11	Mancato adempimento alle prescrizioni contenute nei Duvri	€ 200,00 / inadempimento
12	Sospensione dei lavori a seguito della necessità di adeguamento del Duvri per inadempimenti dell'Appaltatore	€ 50,00 / g
13	Mancata pulizia dei locali a seguito di intervento manutentivo	€ 200,00/ evento
14	Mancata consegna delle certificazioni degli impianti nei casi previsti (art. 7.5)	€ 300,00 / evento
15	Mancato intervento di emergenza per scongiurare il pericolo imminente (art. 5.3)	€ 1.500,00 / evento

Tali penali, così come quelle previste nel Capitolato Tecnico, possono essere reiterate anche più volte fino alla risoluzione dell'inadempimento: se ad esempio non venissero forniti i dati richiesti è possibile l'applicazione della penale ogni giorno finché i dati corretti non vengano forniti.

È facoltà dell'Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora istituito, non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima

## 11 GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### 11.1 CAUZIONE DEFINITIVA

Prima del provvedimento formale di affidamento, l'operatore economico individuato come miglior offerente deve costituire la **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

### 11.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Il Committente richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata del Contratto, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, prestata da Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.

La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all'oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e alle sedi di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa all'emissione del certificato di verifica di conformità oppure del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	Importo contrattuale	(IVA compresa)
Opere preesistenti:	Euro 1.000.000,00	(IVA compresa)
Demolizioni:	Euro	(IVA compresa)
Responsabilità Civile per danni:	Euro 500.000,00	

Per il servizio in questione, la polizza dovrà essere integrata con le seguenti condizioni particolari:

- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- 2) alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
- 3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dal Committente, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Non è consentito il cumulo con polizza/e RC già in essere.

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dalle Condizioni Generali.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'Appaltatore.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

## **12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Costituiscono motivo di risoluzione tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- a) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- c) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- e) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula dello stesso, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati il Committente comunica all'Appaltatore la volontà di risolvere il Contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

## **12.1 DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopra indicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dal Committente ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

## **12.2 CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico.

La risoluzione del contratto da parte del Committente potrà essere avviata nei seguenti:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
- b) in caso di cessione del contratto.

- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione del Committente;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni del Committente sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- n) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal *"Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici"* approvato con d.p.r. n. 62 del 2013;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

## 12.3 ALTRI CASI DI RISOLUZIONE

Il Committente si riserva inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

- a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

## **12.4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO**

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.108, comma 5 e seguenti, e dall'art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, il Committente potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

## **13 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

## **14 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, delle Condizioni Generali o del Capitolato Tecnico e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova.

## **15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.